



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti

Magistrati:

Dott. Domenico Tagliatela

Presidente

Dott. Gabriella Zanon

Consigliere

Dott. Luca Marani

Consigliere rel/est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 10.03.2020 al n. 548/2020

R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

INTESA SANPAOLO S.P.A., con sede legale in Torino, P.zza San Carlo n. 156 (C.F. 00799960158), in persona del procuratore speciale dott. Marco Minuto, rappresentata e difesa in causa dall'avv. **MUNARI LAURA** del foro di Treviso Ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Treviso, via Manin n. 37/A, come da procure allegate alla comparsa di intervento del primo grado ed all'atto di citazione d'appello

-appellante-

pagina 1 di 20



CONTRO

[REDACTED]
(P. IVA [REDACTED]), con sede legale in [REDACTED], via [REDACTED]
[REDACTED] in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig.
[REDACTED] rappresentata e difesa in causa dall'avv. FABIANI
FRANCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella
Martinello in Calcroci di Camponogara (VE), via Cavour n. 91, come da procura
allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello

-appellata-

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),**
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
31/03/2022, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI APPELLANTE:

*Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, per tutti i motivi e le
argomentazioni dedotti in atti, nonché per tutte le difese ed eccezioni di cui agli
atti e verbali di causa di primo grado dell'esponente (da aversi qui per
integralmente trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), rigettata
ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, premesse tutte le più opportune
pronunce, condanne e declaratorie del caso, così disporre:*

Nel merito:

*In via principale, in accoglimento del presente appello ed in riforma della
sentenza resa dal Tribunale di Treviso:*



- accertare e dichiarare l'inammissibilità per carenza di interesse della domanda di accertamento della nullità/illegittimità delle condizioni contrattuali ex adverso censurate.

- accertare e dichiarare inammissibile, in quanto nuova, la domanda di rettifica del saldo e comunque accertare l'assenza di motivazione nella riqualificazione operata dal Giudice rispetto alle domande dell'attrice.

- disporsi di conseguenza la condanna dell'appellata – in via solidale con il procuratore antistatario avv. Franco Fabiani - a restituire a ISP le somme corrisposte a titolo di spese di lite, in esecuzione della condanna riportata nella sentenza di primo grado, per il complessivo di euro 24.769,48, nonché la condanna dell'appellata a restituire a ISP le somme corrisposte da quest'ultima, in esecuzione del dispositivo di primo grado, a saldo delle spese di CTU.

In via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto dei motivi di appello svolti in via principale, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Treviso:

- rigettarsi le avverse domande di nullità/illegittimità delle condizioni contrattuali ex adverso censurate e di rettifica del saldo in quanto, prescritte, non provate ed infondate.

- disporsi di conseguenza la condanna dell'appellata – in via solidale con il procuratore antistatario avv. Franco Fabiani - a restituire a ISP le somme corrisposte a titolo di spese di lite, in esecuzione della condanna riportata nella sentenza di primo grado, per il complessivo di euro 24.769,48, nonché la condanna dell'appellata a restituire a ISP le somme corrisposte da quest'ultima, in esecuzione del dispositivo di primo grado, a saldo delle spese di CTU.



In via di ulteriore subordine, in denegata ipotesi di rigetto dei motivi di appello di cui alle precedenti conclusioni ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Treviso:

- rideterminarsi il saldo del rapporto di conto corrente controverso in causa - tenendo conto dell'eccezione di prescrizione delle rimesse aventi natura solutoria siccome formulata in atti e comunque mantenendo in conto gli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi, cms e commissioni sostitutive per tutto il periodo documentato dalle contabili in atti, stante la legittimità delle relative condizioni contrattuali.

- ridursi di conseguenza l'importo delle spese liquidate dal Giudice di primo grado condannando per l'effetto l'appellata, in via solidale con il procuratore antistatario, avv. Franco Fabiani, alla restituzione delle maggiori somme corrisposte da ISP.

In via subordinata istruttoria:

- nella denegata ipotesi in cui le domande formulate in primo grado dalla parte appellata venissero accolte in tutto o in parte, si insiste per il rinnovo e/o l'integrazione della CTU al fine di estendere l'indagine alla verifica della prescrizione delle rimesse aventi natura solutoria sulla base degli estratti conto analitici acquisiti in atti e comunque, in ogni caso, al fine di rielaborare il calcolo e la rettifica del saldo, mantenendo in conto gli addebiti a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, cms e commissioni sostitutive.

In ogni caso: condannare la società appellata a rifondere ad Intesa Sanpaolo s.p.a le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA,



ponendo inoltre a definitivo carico della prima le spese di CTU di primo grado e quelle dell'eventuale accertamento peritale del grado d'appello.

CONCLUSIONI APPELLATA:

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis,

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

Respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta del 23 febbraio 2020, confermando la impugnata sentenza n. 1876/19 pubblicata il 4 settembre 2019 dal Tribunale di Treviso, all'esito del giudizio n. 1329/17.

IN OGNI CASO:

Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 23.2.2017 la società **[REDACTED]** socio unico conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Treviso Veneto Banca s.p.a., denunciando plurime violazioni di legge da parte della convenuta in relazione al conto corrente n. 870000: precisamente, contestava l'illegittimità degli addebiti operati su detto conto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, spese di chiusura trimestrale,



commissione di massimo scoperto ed interessi debitori ultralegali. Chiedeva, quindi, il riaccredito delle somme sul conto corrente ovvero, nel caso di estinzione del conto corrente in corso di causa, la condanna alla restituzione degli indebiti.

Si costituiva in giudizio la banca che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità delle domande attoree, la prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme versate fino al 23.2.2007 e quella quinquennale del diritto al pagamento degli interessi ex art. 2948 n. 4 cod. civ. nonché la carenza di prova delle doglianze attoree e ne contestava altresì la fondatezza attesa la legittimità delle condizioni contrattuali.

Il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta e riassunto anche nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso. Quest'ultima si costituiva in giudizio, riconoscendo la propria legittimazione passiva, e si associava alle difese della cedente.

Veneto Banca in l.c.a. veniva estromessa dal giudizio con sentenza non definitiva n. 794/18 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.4.2018.

Il processo proseguiva tra l'attrice e la cessionaria del rapporto, venendo, quindi, espletata C.T.U. contabile per la rideterminazione del saldo del conto corrente, affidando l'incarico al dott. Lugi Di Fant, come da quesito posto con ordinanza pronunciata all'udienza del 05.07.2018.

Il Tribunale di Treviso definiva il giudizio con la sentenza n. 1876/2019 del 3.9.2019, rideterminando il saldo del conto corrente in Euro 60.033,48 a credito



della banca (in luogo del saldo creditore risultante dagli estratti conto pari ad Euro 156.791,69 a credito della convenuta). Il Tribunale riteneva che un'indagine sulla prescrizione non fosse utile, trattandosi di rapporto ancora aperto, e, quindi, accertava:

- la mancanza di previsione contrattuale del tasso debitore fino al 9.5.2006, disponendo la sostituzione per il periodo pregresso del tasso applicato con il saggio legale;
- l'illegittimità degli interessi anatocistici anche nel periodo successivo alla delibera CICR 9.2.2000 per mancanza di specifica pattuizione;
- l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e la illegittimità delle commissioni che l'avevano sostituita e delle spese fisse di chiusura.

Infine, il primo giudice condannava Intesa Sanpaolo Spa alla rifusione delle spese di lite e di C.T.U.

Avverso la sentenza del Tribunale di Treviso proponeva appello Intesa Sanpaolo s.p.a., riproponendo con il primo motivo l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali per difetto di interesse.

Con il secondo motivo la banca lamentava la novità della domanda di rideterminazione del saldo accolta dal Tribunale in quanto formulata dall'attrice solo con la comparsa conclusionale. Riteneva, infatti, che la correntista avesse modificato l'iniziale domanda di riaccredito o di pagamento proposta con l'atto di citazione.



Con il terzo motivo lamentava la violazione delle regole sull'onere della prova in quanto la società [REDACTED] avrebbe dovuto produrre la serie integrale degli estratti conto.

Con il quarto motivo lamentava la mancata disamina dell'eccezione di prescrizione decennale per le rimesse solutorie operate dalla data di accensione del rapporto fino al 23.2.2007, accertamento che avrebbe potuto essere effettuato stante la produzione degli estratti conto analitici dal 30.11.2004 fino al 31.12.2007.

L'appellante con il quinto motivo rilevava l'erroneità della esclusione della capitalizzazione degli interessi, da ritenersi legittima per tutto il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 a seguito dell'adeguamento delle clausole contrattuali effettuato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2000 come pure per il periodo dal 01.01.2014 al 30.09.2016 stante il carattere non immediatamente applicativo della novella apportata dall'art. 120 TUB ad opera dell'art. 1, comma 629, della legge n. 47 del 2013.

Con il sesto motivo Intesa Sanpaolo lamentava l'ingiusta esclusione degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e degli oneri che l'avevano sostituita in ragione della determinatezza della clausola contrattuale che aveva previsto la C.M.S. , dell'assenza di domanda sulle commissioni sostitutive e comunque della legittimità di queste ultime in forza delle variazioni unilaterali allegare da Veneto Banca.

L'istituto di credito chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto delle domande formulate dall'attrice in primo grado o comunque la



rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della C.T.U. svolta in primo grado, con condanna dell'attrice alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] che instava per il rigetto dell'appello.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti con le note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 31.3.2022 ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/20, convertito in legge n. 77/20 e l'art. 16 del D.L. n. 2285/2021, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da decreto del 24.2.2022.

Il primo motivo d'appello va respinto sulla base delle considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione, sez. 6 - 1, con l'ordinanza n. 21646 del 05/09/2018 (Rv. 650473 - 01) nella quale è stato evidenziato che l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.



Quanto al secondo motivo d'appello, il Collegio rileva che non vi è alcuna differenza tra la domanda di condanna al riaccredito di una determinata somma di denaro e la richiesta di accertamento degli indebiti con condanna alla rettifica del saldo del conto corrente giacché la rettifica sul piano contabile del saldo ed il riespandersi delle facoltà di utilizzo del denaro del cliente sono la naturale conseguenza dell'accertamento degli indebiti operati dall'istituto di credito. Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nella citata ordinanza confermano, peraltro, che la domanda di accertamento degli indebiti è finalizzata anche a consentire l'utilizzo o il maggior utilizzo degli affidamenti e ad evitare le conseguenze negative derivanti da una maggiore esposizione debitoria nei confronti della banca. Va, quindi, ritenuta insussistente la denunciata *mutatio libelli*, trattandosi di una mera variazione lessicale della domanda attorea del tutto priva di valenza sostanziale.

La doglianza inerente il mancato assolvimento dell'onere della prova risulta eminentemente incentrata sulla mancata produzione integrale degli estratti conto, che è stata dalla banca censurata in quanto il rapporto è stato aperto nel 1992, mentre gli estratti conto dimessi dall'attrice partono dal I trimestre del 2006. Premette innanzitutto il Collegio che la documentazione dimessa dalla società appellata copre senza soluzione di continuità il periodo che va dal 2006 fino al 2016. La mancanza degli estratti conto riguardanti il periodo pregresso non è un motivo ostativo al ricalcolo del saldo del conto corrente in quanto, secondo un orientamento diffuso in giurisprudenza ed alla quale la Corte intende dare



continuità, la mancanza di documentazione riguardante la fase iniziale del rapporto di conto corrente determina solamente l'impossibilità parziale di accertare il credito della parte onerata della relativa prova. Pertanto, laddove la banca sia parte attrice nel caso di saldo negativo quest'ultimo andrà azzerato, mentre, invece, laddove (ed è il caso di specie) l'azione sia stata promossa dal cliente, il saldo negativo risultante dal primo estratto conto prodotto in causa risulterà intangibile.

Le considerazioni sin qui espresse risultano in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità. Invero, Cass. sez. 1 nella sentenza n. 9140 del 19/05/2020 (Rv. 657637 – 01), confermativa di un orientamento che può dirsi ormai consolidato, ha osservato *“Nondimeno, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). In particolare, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, detto giudice ben può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n. 14074, ove il richiamo a Cass. 15 marzo 2016, n. 5091: nel medesimo senso anche Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187).”*

In senso ancor più liberale Cass. sez. 1, con l'ordinanza n. 20621 del 19/07/2021 (Rv. 662223 – 01) ha ritenuto che *“Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse*



suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda del correntista, le cui scritture contabili – libro giornale e mastrini – erano state ritenute non idonee a provare l'effettiva movimentazione registrata in conto).

Con riferimento alla problematica del saldo iniziale si può ricordare Cass. sez. 1, ordinanza n. 15601 del 16/05/2022 (Rv. 664774 – 01), secondo cui *"In tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale."*

Nel caso di specie la correntista non ha formulato alcuna contestazione specifica riguardante il periodo precedente il 2006, sicché ben si poteva (e si doveva) partire, come fatto dal C.T.U., dal saldo negativo risultante dal primo estratto conto e, quindi, ridurre l'esposizione debitoria successivamente formatasi sulla base delle riscontate nullità.



Il motivo d'appello si compone per il resto di doglianze del tutto generiche, non avendo l'appellante preso una dettagliata posizione sulle risultanze della C.T.U. Intesa Sanpaolo, inoltre, nulla ha dedotto su possibili errori o imprecisioni di calcolo che si sarebbero determinati in forza della metodica (espressamente indicata come diretta, *id est* analitica, nell'elaborato peritale) seguita dal dott. Di Fant.

Il motivo di gravame va, pertanto, respinto.

In ordine al quarto motivo, premette il Collegio che l'eccezione di prescrizione può essere formulata anche in presenza di un conto aperto qualora la domanda di accertamento del cliente miri, come nel caso di specie, all'estinzione del saldo debitore ed all'emersione di un saldo positivo (a prescindere, si intende, dai concreti esiti della stessa, che nel caso di specie ha portato solo ad una riduzione dell'apparente saldo debitore). Si ricorda nel caso di specie che gli indebiti quantificati con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado erano pari ad Euro 167.715,32, sicché, se la domanda fosse stata accolta integralmente, il saldo sarebbe divenuto a credito della società correntista.

Non può, pertanto, essere condiviso (quanto meno con la valenza generale che gli è stata attribuita dal Tribunale) il principio affermato nella sentenza impugnata.

Non vi è necessità di un approfondimento sulla possibilità di eccepire la prescrizione anche nelle azioni con conto aperto in quanto il Collegio ritiene che il motivo sia da respingere per plurime ragioni.



Innanzitutto, la banca ha precisato che la decisione di non considerare la sua eccezione di prescrizione è erronea in quanto la condanna al riaccredito delle somme ha un "*contenuto manifestamente ripetitorio*", ritenendo, invece, che la decisione del Tribunale sarebbe stata corretta "*se l'azione avversaria fosse stata diretta in via esclusiva alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali (...)*". Una volta ricondotta la richiesta di riaccredito al *genus* delle domande di accertamento per le sopra spiegate ragioni, la doglianza risulta priva di base giuridica già in base alla prospettazione seguita dalla banca.

Ad ogni modo, anche volendo ritenere la contestazione estesa alle azioni di accertamento *tout court*, le conclusioni non muterebbero. Invero, la doglianza – avente, peraltro, concreta rilevanza solo per il periodo che va fino al 26.5.2007 - risulta del tutto generica in quanto l'appellante non ha in alcun modo considerato che sul conto corrente di cui è causa sussistevano già nel 2006 affidamenti (sia di cassa che di altro tipo) per rilevanti importi come da contratti dimessi da Veneto Banca con la comparsa di costituzione e risposta [il contratto del 9.6.2006 prodotto dalla banca prevede la concessione/conferma di affidamenti a revoca di euro 40.000,00 e di euro 60.000,00 oltre a "*negoiazione portafoglio in ordinario*" di euro 30.000,00]. Inoltre, non ha fornito alcuna indicazione, quanto meno approssimativa o esemplificativa, sulla plausibile esistenza di scoperti superiori a detti limiti (non evincibile *prima facie* nemmeno dalla disamina degli estratti conto con i movimenti giornalieri del 2006/2007 dimessi da Veneto Banca). La possibilità – riconosciuta dalla più recente giurisprudenza di legittimità - per l'istituto di credito di limitarsi ad affermare la natura solutoria delle rimesse che hanno pagato gli indebiti intervenute in un certo periodo deve,



infatti, tener conto delle specificità del rito d'appello, per il quale l'art. 342 n. 2 c.p.c. richiede non solo l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, ma anche la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il quinto motivo d'appello deve essere respinto nella sua parte iniziale sulla base del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, solamente la specifica approvazione della clausola sugli interessi anatocistici rende legittima la capitalizzazione da parte della banca, non avendo alcun effetto sanante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale effettuata dall'istituto di credito [cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 9140 del 19/05/2020 (Rv. 657637 – 01) e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29420 del 23/12/2020 (Rv. 660127 – 01)]. Inoltre, dalla rilevata illegittimità della capitalizzazione trimestrale consegue non già l'applicazione della capitalizzazione annuale bensì l'eliminazione di qualunque forma di capitalizzazione. Ci si richiama a quanto già osservato da Cass. sez. U, con la sentenza n. 24418 del 02/12/2010 (Rv. 615490 – 01) secondo cui *“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione*



negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione."

Si vedano in tal senso più di recente anche Cass. sez. 1, sentenza n. 17150 del 17/08/2016 (Rv. 641046 – 01) e Cass. ordinanza n. 6251/2018.

La seconda parte del motivo va decisa sulla preliminare considerazione che ogni discussione sull'immediata operatività e sulla effettiva portata della riforma dell'art. 120 TUB operata con la legge n. 147/13 postula che si sia in presenza di una valida clausola anatocistica giacché, in presenza di clausola inesistente o invalida, la illegittimità degli interessi anatocistici – in assenza di una disposizione normativa che preveda a partire dal 01.01.2014 qualche forma di sanatoria di pregresse nullità - permane.

Con riferimento al caso di specie si osserva che il C.T.U. ha ritenuto che il contratto di apertura di credito del 21.12.2011 giustificasse a partire dal momento della sua sottoscrizione l'applicazione di interessi anatocistici, stante la sottoscrizione specifica della clausola da parte del correntista e l'indicazione anche della periodicità di capitalizzazione (trimestrale) sia per gli interessi passivi che per quelli attivi. Su tali basi il C.T.U. - con scelta confermata dal primo giudice - ha ricalcolato gli interessi senza operare alcuna capitalizzazione dal 2006 al 21.12.2011, mentre per il periodo successivo (fino al 01.01.2014) ha tenuto conto della capitalizzazione composta.



Il Collegio rileva che tale contratto, conformemente del resto alla sua natura, non prevede alcun tasso creditore (vale a dire quello in favore del correntista). Pertanto, la clausola che stabilisce la pari periodicità nella liquidazione degli interessi creditori e debitori risulta incompleta, e come tale invalida, giacché la capitalizzazione è solo una modalità di determinazione degli interessi, attivi o passivi, la quale postula necessariamente l'individuazione del loro importo nominale o base.

Deve, quindi, ritenersi che la produzione di interessi su interessi (in favore della banca) non fosse consentita a partire dal 01.01.2014 (mentre ogni questione inerente il periodo 21.12.2011-31.12.2013 non deve formare oggetto di disamina in mancanza di appello della correntista avverso la statuizione del Tribunale di Treviso che, facendo propria l'ipotesi di ricalcolo effettuata dal C.T.U, ha ritenuto di non espungere per quel periodo gli effetti della capitalizzazione).

Il sesto motivo d'appello è infondato in quanto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è nulla per indeterminatezza se non prevede, oltre al tasso della commissione ed alla periodicità di addebito, anche i criteri di calcolo. Sotto quest'ultimo profilo è essenziale l'indicazione della base di calcolo dell'importo da pagare e del periodo da considerare per effettuare il conteggio (ad esempio, se la CMS si applica o meno sulla punta massima dell'esposizione debitoria oppure l'indicazione della durata dello scoperto necessaria per la sua applicazione). La clausola in esame si limita a stabilire la percentuale della commissione di massimo scoperto "su utilizzo creditore" e



della commissione di massimo scoperto "su utilizzo eccedente" (rispettivamente 0,500% e 0,750%) senza altre indicazioni.

Non è possibile fare riferimento, come prospettato dall'appellante, al contratto di apertura di conto corrente del 25.9.1992 per integrare la clausola sia perché tale contratto non prevede specifiche disposizioni sulla C.M.S. sia perché in ogni caso si tratta di contratto nullo per mancata previsione scritta del tasso ultra legale (nonché per violazione della c.d. legge sulla trasparenza n. 154 del 17.2.1992).

Pure la decisione di espungere le commissioni sostitutive della C.M.S. previste dalla legge n. 2/2009 e dal D.L. n. 1/2012 va ritenuta corretta. Invero, le domande della società ██████████ sono state proposte sulla base delle risultanze della consulenza di parte (dimessa con l'atto di citazione e nello stesso richiamata) nella quale sono stati quantificati gli indebiti sia a titolo di C.M.S. sia a titolo di C.I.V. (indicati nella medesima colonna della tabella che indica gli indebiti riferiti a tutto il periodo coperto dagli estratti conto dimessi in causa). L'indebito a tale titolo quantificato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Euro 39.268,27) è, pertanto, comprensivo anche delle commissioni applicate che dal 2009 hanno sostituito la "vecchia C.M.S.", sicché la decisione non può ritenersi resa *extra petita*, essendosi in presenza solo di una mera imprecisione contenuta nell'atto di citazione (che ha fatto generico riferimento alle commissioni di massimo scoperto).

Sussisteva, in ogni caso la possibilità per il primo giudice di rilevare d'ufficio l'invalidità delle clausole che hanno previsto dette commissioni (invero, la legittima introduzione di siffatti oneri mediante il meccanismo del c.d. *ius*



variandi previsto dalla normativa citata nelle difese della banca presuppone la validità della previsione contrattuale di base che viene modificata per effetto della variazione unilaterale, dovendo altrimenti ritenersi le modificazioni negoziali così attuate insanabilmente nulle).

Dal rigetto dell'appello consegue la soccombenza di Intesa Sanpaolo, che va condannata a rifondere le spese del grado, liquidate in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000,00 – esclusa la fase istruttoria – in Euro 9.515,00 per compenso oltre a IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore, che ha reso specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Stante il rigetto dell'appello va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di Intesa Sanpaolo di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. nei confronti di [REDACTED] a socio unico avverso la sentenza n. 1876/2019 pronunciata il 3.9.2019 dal Tribunale di Treviso:

-lo rigetta,

- condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a rifondere le spese del grado, liquidate in Euro 9.515,00 per compenso oltre a IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Franco Fabiani



Sentenza n. 2024/2022 pubbl. il 28/09/2022

RG n. 548/2020

Repert. n. 2177/2022 del 28/09/2022

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di Intesa Sanpaolo s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Venezia, 7 settembre 2022

Il Consigliere Estensore

Dott. Luca Marani

Il Presidente

dott. Domenico Tagliatela

